

Codice DB1413

D.D. 10 febbraio 2012, n. 298

Autorizzazione idraulica n. 14/12 per gli interventi di sistemazione idrogeologica del rio Selvalunga, in comune di Stresa (VB). Richiedente: Sig. Osipov Dimitry - Aldi Marine Limited.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig. Osipov Dimitry in qualità di procuratore della Aldi Marine Limited ad eseguire i lavori di sistemazione idrogeologica di cui all'oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori in oggetto dovranno essere effettuati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- trattandosi di opere di riassetto idraulico finalizzate alla mitigazione del rischio, dovrà essere effettuata una periodica manutenzione delle stesse, garantendone la costante funzionalità;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dalle opere non dovranno subire danneggiamenti e/o alterazioni, restando il soggetto l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro il termine di anni DUE dalla data della stessa, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- le valutazioni di compatibilità degli interventi previsti, a tutela della fauna acquatica presente nel tratto di Rio Selvalunga (denominato anche Fosso del Roddo), in oggetto e classificato come "acque secondarie di tipo salmonicolo", devono ricomprendere in generale quanto indicato nell'allegato A

della D.G.R. 72-1375 del 29.03.2010 e nel caso di messa in secca dei bacini, l'attivazione della relativa procedura prevista dall'art. 12 della L.R. 37/06.

2. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. 42/04; alla L.R. 45/89; ecc.).

3. Si rammenta che non compete al Settore scrivente esprimersi in ordine "all'efficacia urbanistica" delle opere in argomento, che diversamente dovrà essere trattata e valutata dall'Amministrazione comunale.

4. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole